

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 7 giugno 2016, n. 129

Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014).

Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 8/2004, dal Comune di Barletta (BT) e dal Comune di Trinitapoli (BT).

Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Barletta su istanza del "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l." di Molfetta e conseguente parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Trinitapoli su istanza della "LU.DA. S.R.L." di Trinitapoli.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *'Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.'*

In Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che *"nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandolo della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. (...)".*

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e sociosanitarie.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria";*
- 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissata, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti; 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
- 4) *la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
- 5) *in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale — quella della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre."*

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

(...)"

Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 — *"Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale."* ha previsto la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con copertura assistenziale per 24h giornaliera che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo

periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

L'art. 3 del predetto R.R. n. 18/2014 ha determinato il fabbisogno numerico di CRAP dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità nell'ambito di ciascuna ASL, nel rispetto comunque del parametro stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 per i posti letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore.

Con nota prot. n. 3487 del 18/03/2015 trasmessa con Racc. A/R in pari data, il Responsabile del 3° Settore Attività Produttive — Ufficio Pubblica Sicurezza del Comune di Trinitapoli (BT) ha richiesto al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, con una dotazione di n. 10 posti letto, da ubicare alla Via Calatafimi n. 4, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dal Legale Rappresentante della Società LU.DA S.R.L. di Trinitapoli con nota del 17/03/2015.

Con nota prot. n. 17958 del 03/04/2015 trasmessa con PEC in pari data, il Dirigente del Settore Politiche Attive e di Sviluppo — Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Barletta (BT) ha richiesto al Servizio PAOSA il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, con una dotazione di n. 10 posti letto, da ubicare alla Via Raffaello Sanzio nn. 3-5-9-11, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dal Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta con nota prot. n. 2008 del 16/10/2014, integrata con nota prot. n. 446 del 05/03/2015.

Con PEC del 20/11/2015 il SUAP del Comune di Barletta ha trasmesso la nota prot. n. 16891 del 30/03/2015 con cui il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata e Servizi Catastali, in riscontro alla citata istanza prot. n. 446/2015, ha comunicato al legale rappresentante del Consorzio di Coop. Sociali Metropolis a r.l. che:

“(…)

Il medesimo Gruppo imprese Sociali risulta, inoltre, già titolare di una precedente richiesta, avanzata per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura semiresidenziale terapeutica per minori, (...).

Entrambe le attività sono previste negli stessi locali, ad eccezione dell'ultima richiesta che estende l'attività ai locali appartenenti ad un fabbricato adiacente.

Pertanto si invita la ditta Metropolis a precisare per quale attività richiede l'autorizzazione e gli estremi del titolo edilizio dell'edificio adiacente quello realizzato con il P.d.C. n° 406/05, in piano terra dei quali si intende avviare una delle attività richieste. (...).”

Con nota prot. n. AOO_151/23529 del 17/12/2015 questa Sezione ha comunicato al Dirigente del Settore Politiche Attive e di Sviluppo - SUAP del Comune di Barletta (BT) e, per conoscenza, al legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della ASL BT, quanto segue:

“(…)

- *al fine di evitare una inutile e dispendiosa duplicazione dell'attività amministrativa, l'individuazione dell'immobile ospitante una struttura sanitaria, in sede istanza di autorizzazione alla realizzazione, deve intendersi unica ed escludente qualsiasi altra istanza alternativa che preveda, per il medesimo immobile, un'utilizzazione diversa da quella dichiarata nella prima, fino a che il procedimento relativo a quest'ultima non si è conclusa;*

(...);

- *quindi la stessa sede di Via Raffaello Sanzio nn. 3-5-9-11, in Barletta, non può essere utilizzata contestualmente per le diverse tipologie di struttura - Centro Semiresidenziale Terapeutica per Minori e*

Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità.

Per quanto esposto si invita la S.V. a comunicare alla scrivente Sezione, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della presente nota, per quale tipologia di struttura (Centra Semiresidenziale Terapeutico per Minori o Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità) si intenda dare corso alla richiesta di verifica di compatibilità.

(...)"

Con nota prot. n. 71196 del 29/12/2015 il Dirigente del Settore Politiche Attive e di Sviluppo - SUAP del Comune di Barletta ha trasmesso a questa Sezione, in allegato, la nota prot. n. 2351/RP/CT/15 ad oggetto "Istanza di autorizzazione a realizzare una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato a Barletta, Via R. Sanzio nn. 3-59-11. Riscontro nota Servizio Regionale PAOSA prot. 23529 del 17.12.2015.", con cui il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. ha comunicato al Dirigente del Settore Politiche Attive e di Sviluppo SUAP del Comune di Barletta e, per conoscenza, alla scrivente Sezione, al Direttore Generale ed al Direttore del D5M della ASL BT, quanto segue:

"Con riferimento alla nota in oggetto, chiediamo al Dirigente Comunale di inoltrare al Servizio Regionale PAOSA la richiesta di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8-2004 per la Comunità Riabilitativa (CRAP) dedicata ad autori di reato, specificata anch'essa in oggetto. Pertanto rinunciamo alla realizzazione del Centro Semiresidenziale per Minori.

Ai fini della DGR 2037 — 2013, richiamiamo la relazione e tutti i documenti allegati alla relativa istanza, e precisiamo ulteriormente di voler attentamente considerare in una eventuale valutazione comparativa i seguenti parametri e requisiti della stessa struttura:

PARAMETRI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI

(...)"

Pertanto, considerato che:

- l'art. 3 del R.R. n. 18/2014 ha determinato, per l'ASL BT, un fabbisogno di n. 1 CRAP dedicata ai pazienti autori di reato, nel rispetto comunque del parametro di cui all'art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura CRAP (3 posti letto ogni 10.000 abitanti), che, per l'ASL BT (popolazione 394.387 - dati 15TAT al 01/01/2015), è pari a n. 118 posti letto;
- risultavano attive, nell'ambito dell'ASL BT, n. 4 CRAP autorizzate ed accreditate (di cui n. 1 a gestione pubblica), per n. 52 posti letto complessivi;
- la capacità ricettiva prevista dall'art. 1 del R.R. n. 18/2014 per ciascuna CRAP dedicata ai pazienti autori di reato è di n. 10 posti letto, per cui il residuo fabbisogno regolamentare di n. 66 posti letto CRAP risultava sufficiente ai fini dell'attivazione nel territorio dell'ASL BT della nuova tipologia di struttura;
- a partire dalla pubblicazione del predetto R.R. 18 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) istitutivo della nuova tipologia di struttura denominata Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, anteriormente al bimestre di riferimento (06/02/2015-05/04/2015) non erano pervenute istanze di verifica di compatibilità;
- nel corso del bimestre di riferimento (06/02/2015-05/04/2015), relativamente al territorio dell'ASL BT erano pervenute al Servizio PAOSA le due sopra citate richieste, trasmesse ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- il fabbisogno regolamentare previsto per l'ASL BT è di n. 1 CRAP dedicata ai pazienti autori di reato, per cui può essere rilasciato parere positivo per una sola delle due sopra citate richieste di verifica di compatibilità;
- le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Trinitapoli in relazione all'istanza della Società LU.DA. S.R.L., e dal Comune di Barletta in relazione all'istanza del Consorzio Metropolis a r.l., ciascuna delle quali per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP dedicata ai pazienti autori di reato, corrispondevano in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013, atteso che la tipologia di struttura di cui trattasi,

dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, è di nuova istituzione e non trova quindi nel territorio interessato strutture preesistenti;

- con riferimento all'integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013 [*la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (...)*], ambedue le sedi previste per l'ubicazione delle strutture nel Comune di Trinitapoli e nel Comune di Barletta, apparivano soddisfare i requisiti:
 - di cui all'art. 5 del R.R. n. 7/2002, che prevede per le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne l'allocatione nell'abitato cittadino;
 - di cui all'art. 1, comma 5 del R.R. n. 18/2014, che prevede, per le Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, la conformità ai requisiti strutturali previsti per le CRAP dall'art. 1 del R.R. n. 7/2002 e dalla Sezione D.03 "Presidi Di Tutela Della Salute Mentale: Struttura Residenziale Psichiatrica" del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- il criterio (residuale) della "priorità cronologica delle istanze" di cui al punto 5) della citata D.G.R. 2037/2013, che prevede "in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale" il riconoscimento della verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre, risulta applicabile soltanto alle richieste di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della medesima Deliberazione (07/11/2013);
- è invece applicabile alle richieste di cui trattasi, tra l'altro, quanto previsto dai punti 6), 7) e 8) della predetta D.G.R. n. 2037/2013, i quali prevedono che:
 - 6)** *in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi (...)* (vedasi tabella di cui al punto 6) della allegata DGR, n.d.r.);
 - 7)** *al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
 - 8)** *unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
 - a) *specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutata nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area a distretto socio-sanitario di riferimento;*
 - b) *in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto prevista nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;* ";
- a corredo delle istanze di autorizzazione alla realizzazione delle predette strutture, sia la Società LU.DA. S.r.l. di Trinitapoli che il Consorzio Metropolis a r.l. di Molfetta non hanno ottemperato a quanto previsto al sopra riportato punto 8) della DGR n. 2037/2013, omettendo di specificare per quali dei parametri indicati al punto 6) della predetta D.G.R. intendessero che la struttura fosse valutata;
- successivamente, con la sopra citata nota prot. n. 2351/RP/CT/15 del 21/12/2015, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. ha, tra l'altro, richiesto di "considerare in una eventuale valutazione comparativa i seguenti parametri e requisiti della stessa struttura", ivi riportati;

con nota prot. n. AOO_151/206 del 12/01/2016, ai fini di una contestuale valutazione comparativa e della

selezione tra le sopra citate richieste di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014), questa Sezione ha invitato:

"

- *il rappresentante legale della Società LU.DA. S.R.L. di Trinitapoli ad integrare l'istanza presentata, trasmettendo alla scrivente Sezione ed al Comune di Trinitapoli (BT) una ulteriore relazione ed elaborati progettuali ove:*
 - *sia specificata per quali dei parametri di cui al criterio 6) della (allegata) D.G.R. n.2037/2013 intenda che la struttura sia valutata, tra quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), del punto "1) Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie previste dall'art. 5, comma 1, lettera), punti 1. e 2." ed alle lettere g), h), i), j) del punto "2) Parametri specifici per strutture di cui alla lettera a), punto 1: Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali";*
 - *siano illustrate nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento in relazione ai parametri specificati per la valutazione;*
 - *sia precisata che, in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali e nella relazione di cui sopra, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*
- *il rappresentante legale del Consorzio Metropolis a r.l. di Molfetta ad integrare ulteriormente quanto contenuto nell'istanza di autorizzazione presentata e successiva nota prot. n. 2351/RP/CT/15 del 21/12/2015, trasmettendo allo scrivente Sezione ed al Comune di Barletta le seguenti precisazioni:*
 - *indicare i parametri e requisiti per i quali intende che la struttura sia valutato specificando per ognuno di essi la corrispondente lettera, tra quelle a), b), c), d), e), f) del punto "1) Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall'art. 5, comma 1, lettera), punti 1. e 2." e g), h), i), j) del punto "2) Parametri specifici per strutture di cui alla lettera a), punto 1: Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali", di cui al criterio 6), pag. 4, della (allegata) D.G.R. n. 2037/2013;*
 - *quale sia l'esatta ubicazione (indirizzo) e lo distanza dalla struttura delle "aree di parcheggio pubbliche";*
 - *quale sia l'esatta ubicazione (indirizzo) e la distanza dalla struttura degli "spazi parcheggio privati a disposizione degli utenti, dei visitatori e del personale dipendente di cui la struttura potrebbe usufruire anche attraverso convenzioni";*
 - *se sia garantita, nel caso, la stipula delle convenzioni di cui sopra (altrimenti non valutabili dalla scrivente);*
 - *che, in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali e nella relazione di cui sopra, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale."*

In riscontro alla citata nota prot. n. A00_151/206 del 12/01/2016, la Società LU.DA. S.r.l. con nota del 01/02/2016 ed il Consorzio Metropolis a.r.l. con nota prot. n. 206/RP/CT/16 del 10/02/2016, hanno trasmesso alla scrivente Sezione le integrazioni documentali richieste.

Considerato che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell'intervento e relativa documentazione, trasmesse dalla "LU.DA. S.r.l." e dal "Consorzio Metropolis a.r.l." ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità ed all'attribuzione del relativo punteggio, si è ritenuto di non poter procedere, in assenza di un sopralluogo finalizzato ad acquisire ulteriori ed oggettivi elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società sopra citate, alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 ed alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi;

con nota prot. n. A00_151/2858 del 30/03/2016 questa Sezione ha conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione ed al DSM della ASL BT finalizzato al sopralluogo presso le strutture individuate dalle predette società, *“con richiesta di trasmettere alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, dettagliata relazione congiunta che consenta a questo Sezione (ovvero, ove ritenuto necessario, od una commissione tecnica), per ciascuno dei due progetti, di poter procedere alla oggettiva valutazione e quindi all’attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.”.*

Con nota prot. n. 024591 del 20/04/2016, trasmessa con PEC del 22/04/2016, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato a questa Sezione quanto segue:

“In relazione all’incarico ricevuto dall’Assessorato alla Salute — Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia ed indicata in oggetto, al fine di consentire la valutazione da parte degli Uffici Regionali in merito al rilascio dell’AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE per una Struttura Assistenziale Psichiatrica per pazienti autori di reato, si comunica che in data odierna questo ufficio, unitamente al Direttore del D.S.M. della ASL BAT, Dr. Luigi Mennuni, ha provveduto ad eseguire opportuni sopralluoghi degli immobili da destinare alla Struttura Sanitaria Psichiatrica, ed alla verifica documentale di quanto allegato alle domande presentate presso la Regione Puglia, nonché alla realizzazione di documentazione fotografica e compilazione di apposite griglie di verifica controfirmate dagli intervenuti che ne fanno parte integrante della presente relazione.

**METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.
COMUNITA’ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA**

Pazienti autori di Reato

BARLETTA — VIA R. SANZIO — PIANO TERRA.

La Struttura è in parte realizzata e in parte a realizzarsi.

Trattasi di due unità immobiliari una di recente costruzione e l’altra adiacente, alla prima, di epoca più antica.

Sempre progettualmente si è potuto riscontrare che i requisiti strutturali di cui al R.R. 03/2005 e s.m.i. e al R.R. 07/2002 e s.m.i. corrispondono a quanto prevista dalla vigente normativa e indicati nel progetto depositato presso l’Assessorato alla Salute della Regione Puglia.

Successivamente si è proceduto a verificare i parametri specifici previsti dalla D.G.R. 2037 del 7 novembre 2013, compilando apposita griglia senza assegnazione di alcun punteggio, da parte di questo Ufficio, in quanto di competenza dell’Assessorato.

Punto 1 — Soddisfo di tutti i parametri generali previsti per tutte le Strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall’art. 5 L.R. 08/2004, comma 1 lettera a), punti 1 e 2:

- *Non si evidenziano criticità rispetto a quanto previsto nella D.G.R. 2037. Si precisa che, progettualmente la struttura rispetta i mq. minimi previsti per la C.R.A.P. (30/35 mq a utente) ed ha previsto (punto 109 della griglia) ulteriori superfici a realizzarsi per gli ospiti o familiari. Nella planimetria si evidenziano, oltre a diversi spazi/locali interni in più rispetto a quelli previsti, anche un giardino esclusivo di 140 mq. a piano terra ed un giardino pensile di 70 mq. a primo piano; uno spazio alberghiero appositamente dedicato per utenti con parcheggio privata. Si precisa (punto 108 della griglia) che tra la documentazione esibita viene indicata la presenza del Pronto Soccorso presso l’O.C. di Barletta ubicato nel raggio di un chilometro. Da una verifica eseguita con Google Maps (che si allega) invece la distanza risulta essere di km. 1,430.*

Punto 2 — Parametri specifici per strutture di cui alla lettera A), punto 1: presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali

- *Non si evidenziano criticità rispetto a quanto prevista nella D.G.R. 2037. La struttura dispone, altresì, di due box auto pertinenti alla struttura.*

REPERTO FOTOGRAFICO

(...)

LU. DA s. r. l.

COMUNITA' RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA**Pazienti autori di Reato****TRINITAPOLI - VIA CALATAFIMI 4/8 PIANO TERRA E PRIMO PIANO**

Trattasi di un immobile denominata "PALAZZO QUADRA" già adibita a ALBERGO DIMORA STORICA E CENTRO BENESSERE (cfr. certificata di Agibilità prot. 1371/r del Comune di Trinitapoli). In data 04.12.2009 la società LE VELE s.r.l., di cui è legale rappresentante la sig.ra Di Leo Bianca, ottiene dal Comune di Trinitapoli, nello stesso stabile, l'autorizzazione all'esercizio per attività ambulatoriale di MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (ex art. 25 L. 833/78), (cfr. aut. Esercizio n. 03 del 04.12.2009 Comune di Trinitapoli agli atti di questo Ufficio). In data 26.06.2014 il Legale Rappresentante della Società le Vele s.r.l. restituisce al Comune di Trinitapoli e a questo Ufficio l'autorizzazione all'esercizio n. 03.

La Struttura risulta già realizzata e arredata. Dal sopralluogo ed anche progettualmente si evince che:

- Le stanze (4 doppie e due singole) sono tutte dotate di servizi igienici e doccia ma non è stato previsto, in progetto, un servizio igienico con vasca da bagno così come da vigente normativa regionale (punto 41 della griglia di verifica);
- il locale pranzo e il salone attrezzato (punti 44 e 47 della griglia) sono ubicati in unico ambiente piuttosto che in ambienti distinti così come previsto dal R.R. 03/2005 e s.m.i. e R.R. 07/2002 e s. m. i.

Successivamente si è proceduto a verificare i parametri specifici previsti dallo D.G.R. 2037 del 7 novembre 2013, compilando apposita griglia senza assegnazione di alcun punteggio, da parte di questo ufficio, in quanto di competenza dell'assessorato.

Punto 1 - Soddisfo di tutti i parametri generali previsti per tutte le Strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall'art. 5 L.R. 08/2004, comma 1 lettera a), punti 1 e 2:

- Punto 108 della griglia nel Comune di Trinitapoli, a questo Ufficio, non risulta esserci un SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO. Il Legale rappresentante della Lu.Da. nell'istanza presentata all'Assessorato ha dichiarato, che il P.S. è ubicato alla Via Kennedy. All'atto del sopralluogo, invece, ci veniva mostrata, come sede di Pronto Soccorso, la sede dell'associazione Soccorritori Volontari di Trinitapoli, inseriti nella rete del 118 regionale, alla Via Mulini angolo via Nenni.
- Punto 109 - Per quanto riguarda la maggior superficie interna complessiva, la struttura soddisfa, in termini mq., i minimi previsti per le CRAP (30/35 mq a utente) ed ha ampi spazi a disposizione tra i quali una piscina e una palestra, che, a parere del Direttore del D.S.M., dr. Luigi Mennuni, potrebbero essere anche utilizzati dagli utenti. Si precisa che per la piscina in questione rientra nella disciplina di cui alla LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 35 per cui necessita di una serie di procedimenti e autorizzazioni diversi da quelli previsti per le Strutture Sanitarie (C. R. A. P.).

Punto 2 - Parametri specifici per strutture di cui alla lettera A), punto 1: presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri fiumi, Hospice, Stabilimenti Termali

- Punto 113 - Non sono individuati con chiarezza i parcheggi pertinenziali. A tale proposito, il legale rappresentante esibisce la nota prot. 4355/2016 del Comune di Trinitapoli (che si allega alla presente relazione), con la quale il Comune di Trinitapoli "dispone il ripristino della segnaletica, orizzontale e verticale sulla Via Calatafimi, per l'utilizzo, da parte dei Titolari delle attività Produttive, della stessa via, di un parcheggio autorizzato";
- Punto 114 — Progettualmente, alla voce "Presenza di aree esterne attrezzate" è stato mostrato un chiostro scoperto, sito al primo piano, di 16 mq. circa non esterno allo struttura.

REPERTO FOTOGRAFICO

(...)"

Con nota prot. E 26135 1-12 del 02/05/2016 la Direzione Generale della ASL BT ha trasmesso a questa Sezione la nota ad oggetto "Integrazioni documentali e precisazioni rispetto al conferimento di incarico di sopralluogo nota prot. 2858 del 30 Marzo 2016 Regione Puglia", con cui il legale rappresentante della Società

“LU.DA S.R.L.” ha rappresentato:

- *Che per mero errore materiale non è stato riportato in planimetria un giardino pensile di circa 300 mq. scoperti ubicato sul lastrico solare del fabbricato; si specifica che tale giardino pensile sarà adibito a spazio esterno per gli utenti e loro familiari.*
- *Che per mero errore materiale è stata indicato un unico ambiente per la sala pranzo e il locale salone/relax utenti; si specifica che in fase esecutiva il locale salone relax avrà una collocazione diverso in un ambiente separato e distinto.*
Si prega di voler tenere conto della presente ai fini dello valutazione comparativa.”.

Con nota prot. n. A00_151/5243 del 24/05/2016 ad oggetto “Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate a pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R. n. 18/2014). Allocations in centri abitati e in stabili condominiali. Quesito.”, trasmessa alla Sezione PATP — Servizio Assistenza Territoriale Psichiatria e Dipendenze Patologiche, premesso che:

- *il R.R. n. 18 del 30/09/2014 ha previsto, all’art. 1, comma 1, “la Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con copertura assistenziale per 24h giornaliera, accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.”;*
- *il comma 5 del medesimo art. 1 ha previsto che i requisiti strutturali della predetta tipologia di struttura siano “analoghi ai requisiti della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica disciplinata dal R.R. n. 3 del 13 Gennaio 2005 e vanno assicurati in rapporto al n° dei posti letto”;*

(...)

- *il predetto R.R. n. 18/2014 nulla precisa circa l’eventualità che la CRAP dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità possa o meno essere allocata in uno stabile condominiale, con lo compresenza di altri appartamenti adibiti a civile abitazione;*

considerato che la scrivente Sezione ha rilasciato:

- *un parere di compatibilità per una CRAP dedicata a pazienti autori di reato da allocare in uno stabile condominiale, in relazione al quale, avendo evidenziato “le perplessità dei condomini circa lo realizzazione di questa tipologia di servizio”, l’Ente gestore della struttura, “onde evitare contenziosi con il condominio”, ha successivamente chiesto di confermare tale parere variando l’ubicazione della struttura fuori dall’abitato cittadino (istanza attualmente in esame da parte di questa Sezione);*
- *un parere di compatibilità per una CRAP dedicato a pazienti autori di reato da allocare in uno stabile condominiale, in relazione al quale, poiché “l’Amministratore protempore del Condominio vietava di realizzare la struttura” e l’Ente gestore “ha evidenziato la necessità del trasferimento della struttura (...) a causa della mancata approvazione condominiale”, il Comune ha successivamente autorizzato la realizzazione nella nuova sede individuata dallo stesso Ente gestore, visto il nulla-osta del condominio;*

essendo sorti dubbi di ordine sostanziale, in particolare riguarda l’eventualità che una CRAP dedicata a pazienti autori di reato possa essere allocato in uno stabile condominiale, con lo compresenza di altri appartamenti adibiti a civile abitazione, sotto il profilo della sicurezza dei cittadini;

dovendo la scrivente Sezione valutare:

- *le richieste di pareri di compatibilità comunali, pervenute o che perverranno, in relazione a CRAP dedicate a pazienti autori di reato la cui allocazione è prevista fuori dal centra abitato o, all’apposta, in una stabile condominiale, ed in particolare, con urgenza, quelle pervenute nel bimestre 06/02/2015-05/04/2015 nell’ambito della ASL BT (...);*
- *se procedere ad invitare gli enti gestori a variare l’ubicazione della struttura per la quale sia già stato rilasciato parere favorevole di compatibilità fuori dal centro abitato o in uno stabile condominiale;”*

questa Sezione ha chiesto di fornire chiarimenti in merito alle problematiche sopra evidenziate.

In riscontro alla sopra riportata richiesta di questa Sezione, con nota prot. n. AOO_152/6545 del 31/05/2016 a firma del Dirigente della Sezione PATP e del Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Psichiatria e Dipendenze Patologiche è stato evidenziato quanto segue:

“Le Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche, di cui al Regolamento Regionale n. 18/2014, dedicate all'accoglienza dei pazienti psichiatrici ad elevata complessità, autori di reato, abbisognevole di riabilitazione intensiva h24, sono caratterizzate da un rapporto Operatori/Utenti superiore ad 1,5 garantendo una maggiore protezione assistenziale rispetta alle CRAP di cui al Reg. Reg. 3/2005, attesa la peculiarità dell'utenza.

Nella fattispecie in oggetto, il Reg. Reg. 18/2014, ha, quindi, optato per un numero complessivamente limitato di strutture (10 strutture dedicate in tutta la regione), purché dotate di requisiti organizzativi potenziati e adeguati alla necessità dei pazienti in questione. Va, in ogni caso, sottolineato che detta nuova tipologia di Comunità riabilitativa si inserisce, a pieno titolo, nella filiera delle strutture riabilitative psichiatriche e dei servizi dedicati alla tutela della salute mentale, la cui normativa nazionale e regionale di riferimento persegue obiettivi di inclusione all'interna della società civile e di rispetta dei diritti di cittadinanza, tra cui il diritto di vivere la propria diversità senza essere discriminati (cfr Piano regionale di Salute 2008 — 2010, paragrafo 2.4.10).

Ciò premesso, sulla base del parere fornito dai Direttori di DSM, individuati con DD n. 283 del 31-08-2012 quali componenti della Commissione Regionale Riabilitazione Psichiatrica, si specifica che:

- *il comma 5) del RR 18/2014 dispone che i requisiti strutturali delle CRAP dedicate siano analoghi, ma non identici a quelli stabiliti per le CRAP di cui al Reg. Reg. 3/2005 e vadano assicurati in rapporto al numero dei posti letto;*
- *non vi è alcun dubbio che una CRAP dedicata possa essere allocata in una stabile condominiale, con la compresenza di altri appartamenti adibiti a civile abitazione;*
- *(...)*
- *sarà l'Autorità Giudiziaria, con il supporto dei propri periti, su proposto del Centra di Salute Mentale territorialmente competente e degli Uffici Esecuzione Penale Esterna - i quali condividano il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI) — o individuare la Comunità dedicata idonea per ciascun paziente, in relazione ai suoi bisogni ed alle difficoltà di cui è portatore.”.*

Per tutto quanto sopra rappresentato;

ritenuto che questa Sezione, nel procedere all'attribuzione dei punteggi alle strutture per ciascuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 non possa tenere conto delle precisazioni del legale rappresentante della Società LU.DA S.R.L di cui alla citata nota prot. E 26135 1-12 del 02/05/2016, atteso che la valutazione comparativa delle due strutture può essere effettuata sulla base dei progetti e delle planimetrie presentate in riscontro alla richiesta di integrazione inoltrata con nota prot. n. AOO151/206 del 12/01/2016, e non sulla scorta di precisazioni successive al sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Prevenzione e dal DSM della ASL BT (le cui risultanze sono state trasmesse con PEC del 22/04/2016) che non trovano riscontro nei relativi progetti e planimetrie;

considerato:

- *che la su citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 ha stabilito, al punto 6) sopra riportato, che “in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residua sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce lo compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi (...);*
- *che ambedue le sedi previste per l'ubicazione delle strutture, nel Comune di Trinitapoli e nel Comune di*

Barletta, apparivano soddisfare i requisiti di cui all'art. 1, comma 5 del R.R. n. 18/2014, che prevede, per le Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, la conformità ai requisiti strutturali previsti per le CRAP dall'art. 1 del R.R. n. 7/2002 e dalla Sezione 13.03 "Presidi Di Tutela Della Salute Mentale: Struttura Residenziale Psichiatrica" del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;

- che, pertanto, si è ritenuto applicabile alle richieste di cui trattasi quanto previsto dal predetto punto 6) della DGR n. 2037/2013 in ordine al riconoscimento della "compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi";
- che, invece, dalla relazione trasmessa con nota prot. n. 024591 del 20/04/2016 del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, si evince che solo per la struttura per la quale il Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione al Comune di Barletta vi è completa conformità ai requisiti strutturali minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dal R.R. 07/2002 e s.m.i., mentre in riferimento alla struttura per la quale la Società LU.DA. S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione al Comune di Trinitapoli sono presenti due criticità rispetto ai requisiti strutturali minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dal R.R. 07/2002 e s.m.i. per l'autorizzazione all'esercizio (assenza nel progetto di almeno un servizio igienico con vasca da bagno e di ambienti distinti per il locale pranzo e per il salone attrezzato);
- che, pertanto, si rileva che le due richieste di verifica di compatibilità non rispondono in eguale misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato, come previsto dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013, dalla valutazione dei requisiti previsti da atti regolamentari regionali che attengono alle caratteristiche strutturali della sede individuata;

Σ che, in ogni caso, anche applicando quanto previsto dal predetto punto 6) della DGR n. 2037/2013, dall'esame della relazione finale trasmessa dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT con nota prot. n. 024591 del 20/04/2016, nonché della documentazione agli atti, la scrivente Sezione ha provveduto ad attribuire un punteggio di n. 21 punti al progetto della Società "LU.DA. S.r.l." e di n. 23 punti al progetto del "Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l.", come illustrato nella relazione con relative griglie dei parametri generali e specifici di cui alla D.G.R. n. 2037/2013, allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Barletta a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione del "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta per n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità per n. 10 posti letto, da ubicare in Via Raffaello Sanzio, nn. 3-5-9-11;
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Trinitapoli a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "LU.DA. S.r.l." di Trinitapoli per n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità per n. 10 posti letto, da ubicare in Via Calatafimi n. 4;
- di precisare che:
 - essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, il Consorzio Metropolis non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/l'autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
 - inoltre, ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, il Consorzio Metropolis è obbligato a

realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalle planimetrie, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale illustrativa delle caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati ai fini della valutazione comparativa di cui al punto 7) della medesima DGR, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

- allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3 della L.R. n. 40/2007) e che *“l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale”* (comma 3, art. 20 della L.R. n. 8/2004).

Si ritiene altresì di raccomandare al Consorzio Metropolis l'opportunità di acquisire preventiva approvazione condominiale prima dell'attivazione della struttura.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Barletta a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione del "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta per n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità per n. 10 posti letto, da ubicare in Via Raffaello Sanzio, nn. 3-5-9-11;
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere negativo in relazione

alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Trinitapoli a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "LU.DA. S.r.l." di Trinitapoli per n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità per n. 10 posti letto, da ubicare in Via Calatafimi n. 4;

• di precisare che:

- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, il Consorzio Metropolis non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/l'autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
- inoltre, ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, il Consorzio Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalle planimetrie, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale illustrativa delle caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati ai fini della valutazione comparativa di cui al punto 7) della medesima DGR, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetta alla programmazione regionale"* (comma 3, art. 20 della L.R. n. 8/2004).

• di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Barletta (BT);
- al Comune di Trinitapoli (BT);
- al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, Viale Pio XI n. 48/41-42, Molfetta (BT);
- al Legale Rappresentante della Società LU.DA. S.r.l., Via Calatafimi n. 4, Trinitapoli (BT);
- al Direttore Generale dell'ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
- al Dirigente della Sezione P.A.T.P. della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico *(ove disponibile)*;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematico)*;
- e) il presente atto, composto da n. 25 facciate compresi gli allegati, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO
SERVIZIO ACCREDITAMENTI

"Allegato"

Relazione e griglie allegata alla Determinazione Dirigenziale

N. 129 di repertorio 07/06/2016
Codice Cifra 151/DIR/2016/00129

OGGETTO: Richieste di verifica di compatibilità per autorizzazione alla Realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014), trasmesse dal Comune di Barletta (BT) e dal Comune di Trinitapoli (BT) a seguito delle istanze del "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" di Molfetta e della Società "LU.DA. S.r.l.". Valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e attribuzione dei relativi punteggi.

1) *Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall'art. 5 L.R. n. 8/2004, comma 1, lettera a), punti 1. e 2.*

a) *Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/a ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessati (max punti 2)*

Si evidenzia che nel caso di specie trattasi di una struttura residenziale con utenti assoggettati a misure di sicurezza, per cui non ha rilevanza l'*Immediata raggiungibilità ed accessibilità* della stessa da parte degli utenti.

• **LU.DA. S.r.l.**

(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *S/*)

La struttura risulta posizionata nel centro storico di Trinitapoli.

La città è ben collegata alla rete stradale e autostradale, in quanto si trova a poca distanza dallo svincolo della A14 BO-TA e della SS 544.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 2

• **CONSORZIO METROPOLIS a r.l.**

(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *S/*)

A meno di 1 km. dalla struttura sono situate la stazione delle Ferrovie dello Stato e la Stazione Ferrovie Bari Nord; nelle vicinanze è presente una fermata di linea urbana.

La città è ben collegata alla rete stradale e autostradale, in quanto si trova a poca distanza dallo svincolo della A14 BO-TA e della SS16 Adriatica.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 2

19



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO
SERVIZIO ACCREDITAMENTI**

b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max mt. 200 (punti 2)

- **LU.DA. S.r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 2
- **CONSORZIO METROPOLIS a r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 2

c) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max 1 km. (punti 2)

- **LU.DA. S.r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *NO*)
Nel Comune di Trinitapoli non è presente un Servizio di Pronto Soccorso.
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 0
- **CONSORZIO METROPOLIS a r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)
Come evidenziato dagli stessi DP – DSM della ASL BT, da una verifica eseguita con *Google Maps* la distanza risulta essere invece di km. 1,430, quindi oltre il limite di n. 1 chilometro previsto alla lettera c) sopra riportata.
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 0

d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. Comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/a alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori nella misura di 1 punto per ogni aumento del 20%. (max punti 4)

- **LU.DA. S.r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)
La superficie dei locali dedicati alla residenza ed alle attività assistenziali, di accoglienza e di permanenza pazienti e familiari è pari a 1.165 mq., corrispondente al 288% in più rispetto alla superficie minima prevista nella Sezione D.03 del R.R. n. 3/2005 di 300 mq (30/35 mq x utente)
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 4
- **CONSORZIO METROPOLIS a r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)
La superficie dei locali dedicati alla residenza ed alle attività assistenziali, di accoglienza e di permanenza pazienti e familiari è pari a 571,15 mq., corrispondente al 90,38% in più rispetto alla superficie minima prevista nella Sezione D.03 del R.R. n. 3/2005 di 300 mq (30/35 mq x utente)
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 4

EO



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO
SERVIZIO ACCREDITAMENTI**

e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura (punti 3)

- **LU.DA. S.r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 3

- **CONSORZIO METROPOLIS a r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 3

f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili (max punti 3)

- **LU.DA. S.r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 3

- **CONSORZIO METROPOLIS a r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 3

2) Parametri specifici per strutture di cui alla lettera a), punto 1: Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali.

g) Allocations in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani (max punti 2)

- **LU.DA. S.r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 2

- **CONSORZIO METROPOLIS a r.l.**
(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 2



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO
SERVIZIO ACCREDITAMENTI**

h) adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente (max punti 3)

• **LU.DA. S.r.l.**

(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: **SI***
Vedasi nota prot. n. 4355 Comune di Trinitapoli del 4/4/2016).

Premesso che nella relazione del Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT è specificato, con riferimento al progetto della LU.DA. S.r.l., che *“Non sono individuati con chiarezza i parcheggi pertinenziali”*, con la citata nota prot. n. 4355 del 04/04/2016 (allegata in copia alla medesima relazione) il Comandante della Polizia Municipale – Locale del Comune di Trinitapoli ha comunicato alla Ditta D’Emiliano Gerardo e, per conoscenza, al Sindaco di Trinitapoli ed al legale rappresentante della Società LU.DA. S.R.L., quanto segue:

“(…) in riferimento alla Ordinanza Sindacale n. 16 del 16/05/2011 (che si allega in copia), dopo adierna sapralluoga eseguita da personale dipendente il Comanda in intestazione, si comunica/dispone che la Ditta in indirizzo deve porre in essere tutti gli accargimenti tecnici al fine del ripristino totale della segnaletica stradale arizzantale e verticale già esistente in via Calatafimi.”.

Nella predetta Ordinanza Sindacale n. 16/2011 il Sindaco di Trinitapoli ordinava:

- 1) *di istituire in via Calatafimi la sosta con autorizzazione ai titolari delle attività produttive della via in questione;*
- 2) *che, ai fini della vigilanza e del controllo, sia obbligatorio per i titolari di autorizzazione, di esporla integralmente in modo ben visibile e leggibile nelle porte anteriori interne dello stesso; (...).*

Detta disciplina sarà resa pubblica mediante l’installazione dei prescritti segnali stradali. (...).”.

A tal riguardo, si premette che la nozione di pertinenza è possibile rilevarla dall’art. 817 del Codice Civile, secondo cui *“Sana pertinenza le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.*

La pertinenza è, pertanto, caratterizzata da un vincolo di subordinazione funzionale di un bene o di più beni accessori rispetto alla cosa principale, protratto nel tempo e costituito da un comportamento volontario e durevole del proprietario della cosa principale.

Dunque, nel caso di specie, oltre ad essere i parcheggi pubblici destinati genericamente *“ai titolari delle attività produttive”*, indipendentemente dalla circostanza che nella stessa zona insistano o meno altre *“attività produttive”* che possano usufruire dei predetti parcheggi, in ogni caso è assente il presupposto soggettivo, in quanto il proprietario o titolare del diritto sulla cosa principale (la struttura) e quello dei posti auto (il Comune) non coincidono nel medesimo soggetto.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 0

• **CONSORZIO METROPOLIS a r.l.**

(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: **SI/**)

Dall’esame della planimetria della struttura e dal materiale fotografico si evince il progetto per un parcheggio pertinenziale con n. 2 posti auto (35 mq.) e la presenza di due box auto pertinenziali alla struttura.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 3



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO
SERVIZIO ACCREDITAMENTI**

i) presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al saggiarna/sosta degli utenti e/a loro familiari/accompagnatori (max punti 3)

• **LU.DA. S.r.l.:**

(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)

Come precisato nella stessa relazione del Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT, e confermato dalla documentazione fotografica allegata, nel progetto risulta solo un chiostro scoperto, sito al primo piano, di 16 mq. circa, non esterno alla struttura.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 1

• **CONSORZIO METROPOLIS a r.l.**

(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)

Dalla relazione del Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT e dalla planimetria risultano un'area destinata a verde di 140 mq., affacciata direttamente sulla strada, ed un giardino pensile di 70 mq. al primo piano

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 2

j) camflat alberghiera, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/a familiari (max punti 4)

• **LU.DA. S.r.l.:**

(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)

Dalla relazione, dalla planimetria e materiale fotografico si evince: che le stanze di degenza risultano tutte, tranne una, provviste di servizio igienico annesso; l'esistenza, al piano seminterrato, di un locale destinato alle attività motorie, di una piscina riabilitativa con idromassaggio e spazio relax per gli utenti e parenti; al piano terra e di ulteriori spazi al piano primo ed al piano terra per l'accoglienza dei visitatori.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 4

• **CONSORZIO METROPOLIS a r.l.**

(Griglia di verifica Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento Salute Mentale ASL BT: *SI*)

Dalla planimetria della struttura risulta un'area destinata a servizio alberghiero di 52 mq. per poter ospitare parenti dei pazienti, costituita da una sala soggiorno pranzo, una camera da letto doppia, una singola ed un WC ad essi dedicato.

Sono inoltre presenti due sale colloqui, per circa 45 mq complessivi, destinate a parenti ed ospiti.

Peraltro, dalla planimetria risulta che le stanze di degenza non sono provviste di servizio igienico annesso.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE PAOSA: 2

Il Responsabile P.O. Accreditamenti

(Silvia Messari)

Il Dirigente Servizio Accreditamenti

(Mauro Micastro)

Il Dirigente della Sezione PAOSA


(Giovanni Capobasso)

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI a. r.l. METROPOLIS
Comunita' Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica Dedicata ad Autori Di Reato (Art. 1 R.R. 18/2014) : Via Raffaello Sanzio nn. 3-5-9-11, Barletta (BT)

PARAMETRI - D.G.R. 7 NOVEMBRE 2013 n. 2037
Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004.

PARAMETRI	DP				TOTALE PUNTI (MAX 30)
	DSM	ASL	BT	BT	
1) Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall'art.5 L.R. 08/2004, comma 1 lettera a), punti 1 e 2 MAX PUNTI 16					
a) Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato (max punti 2)	SI				2
b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt. (punti 2)	SI				2
c) Presenza di Pronto soccorso nel raggio di max 1 km. (punti 2)			NO		==
d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. Comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori nella misura di 1 punto per ogni aumento del 20%. (max punti 4)	SI				4
e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura (punti 3)	SI				3
f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili (max punti 3)	SI				3
2) Parametri specifici per strutture di cui alla lett. A), punto 1: presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Terminali – MAX PUNTI 12					
g) Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani (max punti 2)	SI				2
h) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente (max punti 3)	SI				3
i) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari accompagnatori (max punti 3)	SI				2
j) Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari (max punti 4)	SI				2
TOTALE PUNTI					23

24



LU.DA. S.r.l.
Comunita' Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica Dedicata Ad Autori Di Reato (Art. 1 R.R. 18/2014) : Via Calatafimi n. 4, Trinitapoli (BT)

PARAMETRI		DP DSM ALS BT	DP DSM ALS BT	TOTALE PUNTI (MAX 30)
1	Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall'art.5 L.R. 08/2004, comma 1 lettera a), punti 1 e 2 MAX PUNTI 16			
	a) Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o distretto interessato (max punti 2)	SI		2
	b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt. (punti 2)	SI		2
	c) Presenza di Pronto soccorso nel raggio di max 1 km. (punti 2)		NO	====
	d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. Comprende quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti all'accoglienza degli utenti e loro familiari e/o accompagnatori nella misura di 1 punto per ogni aumento del 20%. (max punti 4)	SI		4
	e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura (punti 3)	SI		3
	f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili (max punti 3)	SI		3
2	Parametri specifici per strutture di cui alla lett. A), punto 1: presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali – MAX PUNTI 12			
	g) allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani (max punti 2)	SI		2
	h) adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente (max punti 3)	SI		====
	i) presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro familiari accompagnatori (max punti 3)	SI		1
	j) confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l'utenza e/o familiari (max punti 4)	SI		4
	TOTALE PUNTI			21

25

